



AGOSTO 2013 - SOMMARIO



Le informative per l'azienda

- Le *news* di agosto pag. 2
- [Lavoro accessorio: casi di irrogazione della maxi sanzione per lavoro nero](#) pag. 5
- [Servizi telematici Inail: il rilascio del modello PD DA1](#) pag. 6
- [Somministrazione senza causale per lavoratori svantaggiati](#) pag. 7
- [Contributo dovuto all'Inps per interruzione contratti a tempo indeterminato](#) pag. 8
- [Accesso al mercato del lavoro per cittadini croati](#) pag. 9
- [Telematizzazione Inail: denuncia di infortunio e malattia professionale](#) pag.11



L'agenda delle scadenze

- [Principali scadenze dal 1° agosto al 31 agosto 2013](#) pag.13



I formulari per l'ufficio paghe

- [Denuncia infortunio nel periodo di chiusura dello studio](#) pag.16
- [Mancati rientri dalle ferie per malattia e fruizione non autorizzata delle ferie](#) pag.17



IN PRIMO PIANO

Modello 770/2013: scadenza prorogata al 20 settembre 2013.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa n.125 del 24 luglio, ha annunciato la proroga della scadenza del modello 770, che slitta dal 31 luglio 2013 al 20 settembre 2013. La proroga della scadenza è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e firmato in data 24 luglio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.

I sostituti d'imposta avranno quindi più tempo per inviare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate. Il nostro Studio ha comunque provveduto a trasmettere tutti i dichiarativi alla scadenza originaria.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa n.125, 24/07/2013)

Lavoro intermittente: le modalità di chiamata.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.27, ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, dal 3 luglio 2013 le modalità esclusive per comunicare la chiamata di lavoro intermittente sono:

- via *email* ordinaria o Pec all'indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
- per il tramite del servizio informatico reso disponibile, già in via sperimentale dal mese di ottobre 2012, attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).

Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un sms al n.339-9942256 dopo essersi registrati al portale Cliclavoro. Ricordiamo che sul nostro sito www.negriassociati.com sono pubblicate tutte le apposite circolari operative sul argomento.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n.27)

Istanze per i flussi d'ingresso: prorogata la scadenza al 31 dicembre 2013.

È stata pubblicata la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno datata 28 giugno 2013, che informa della proroga alle ore 24 del 31 dicembre 2013 dei termini per la presentazione delle istanze per fare entrare in Italia lavoratori formati all'estero e per la presentazione delle domande di conversione dei permessi per lungo soggiornanti rilasciati da altro Stato UE.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Circolare 28/06/2013, n.4119)

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Autotrasporto: in G.U. le modalità di esame per acquisire l'idoneità.

È stato pubblicato sulla G.U. n.167 del 18 luglio il decreto 8 luglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di attuazione dell'art.8 del regolamento (CE) n.1071/09 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'art.8, co.8 e 9 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 08/07/2013, G.U. 18/07/2013 n.167)

Anche la contrattazione di Il livello può disciplinare il congedo parentale su base oraria.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpellato n.25 del 22 luglio, ha chiarito che anche i contratti collettivi di Il livello possono disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla "disciplina collettiva" il compito di tenere conto delle "peculiarità esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali" per le modalità di fruizione e di differimento del congedo "per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico".

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpellato 22/07/2013, n.25)

RIPRODUZIONE VIETATA

Regime dei contribuenti minimi: i chiarimenti delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.47/E del 5 luglio, ha indicato una specifica procedura di recupero delle ritenute erroneamente applicate da banche e Poste italiane Spa nei confronti dei contribuenti minimi che abbiano svolto attività agevolabili ex art.16-*bis* del Tuir: qualora dette ritenute siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto di imposta, possono essere scomutate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013.

(Agenzia delle Entrate, R.M. 05/07/2013, n.47/E)

Rese note le date della festività induista Dipavali per gli anni 2013 e 2014.

È stato pubblicato nella G.U. n.158 dell'8 luglio il comunicato del Ministero dell'Interno che, su comunicazione dell'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, ha indicato le date della festività «Dipavali» per gli anni 2013 e 2014:

- anno 2013: 3 novembre;
- anno 2014: 23 ottobre.

(Ministero dell'Interno, Comunicato, G.U. 08/07/2013, n.158)

CONTRIBUTI E PREMI

Contribuzione agli enti bilaterali: istituite 3 nuove causali.

L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni nn.51/E, 52/E, 53/E del 15 luglio, ha istituito 3 nuove causali per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti agli Enti bilaterali:

- ENFE, per "Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l'Ambiente";
- EBAT, per "Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato e il Terziario – E.BI.N.AR.T.";
- EBTS, per "Ente Bilaterale E.M.B.P.T.S. - Ente Mutualistico Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo e Servizi".

(Agenzia delle Entrate, R.M. nn.51/E-52/E-53/E, 15/07/2013)

Verifica della regolarità contributiva online dal 22 luglio.

L'Inps, con messaggio n.11512 del 17 luglio, ha reso noto che dal 22 luglio è *online* il servizio tramite cui i soggetti responsabili dell'adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti), ovvero i loro delegati o intermediari autorizzati, potranno verificare direttamente *online* la propria regolarità contributiva.

Il servizio sarà disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: Servizi on line - per tipologia di utente - Aziende, consulenti e professionisti.

(Inps, Messaggio 17/07/2013, n.11512)

Aziende agricole: recupero addizionale Inail per danno biologico 2012.

L'Inps, con circolare n.105 del 10 luglio, ha comunicato che provvederà al recupero del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2012 per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato dalle aziende agricole assuntrici di manodopera unitamente all'imposizione contributiva relativa alla competenza del 3° trimestre 2013, tramite il modello F24.

L'Istituto ha ricordato che, in base a quanto stabilito dal Decreto 10 aprile 2013, l'aumento dell'addizionale per l'anno 2012 è fissato allo 0,16%.

(Inps, Circolare 10/07/2013, n.105)

MODULISTICA

TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Equitalia: esteso il servizio di pagamento online.

Equitalia, con comunicato stampa del 17 luglio, ha reso noto che è stata estesa a tutto il territorio nazionale di competenza di Equitalia (ad esclusione quindi della Sicilia) la possibilità di pagare *online* cartelle e avvisi utilizzando carte prepagate e carta di credito. Per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito *internet* www.gruppoequitalia.it, entrare nella sezione "Paga online",

RIPRODUZIONE VIETATA

senza bisogno di registrazione, inserire il numero del bollettino (codice Rav di 17 cifre), il relativo importo e il codice fiscale dell'intestatario. Viene precisato che tale funzionalità, al momento, è disponibile solo per le cartelle non interessate da una procedura (ad esempio fermo amministrativo, ipoteca etc).

(Equitalia, Comunicato stampa, 17/07/2013)

PRESTAZIONI

Libere professioniste psicologhe: erogazione dell'indennità di maternità.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.22 del 4 luglio, ha chiarito che le libere professioniste psicologhe, iscritte all'Enpap, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il SSN, hanno diritto, inoltrando specifica domanda al suddetto Ente di categoria, all'integrazione dell'indennità di maternità prevista dall'art.70 del D.Lgs. n.151/01, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 04/07/2013, n.22)

AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E BENEFICI

Sgravi contributivi per assunzione di donne e over 50 disoccupati: le istruzioni operative.

L'Inps, con circolare n.111 del 24 luglio, ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per l'erogazione dell'incentivo, introdotto dalla L. n.92/12, a favore dei datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, a partire dal 1° gennaio 2013.

Per fruire dell'incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'Inps, tramite il modulo di istanza *on-line* "92-2012", che verrà messo a breve a disposizione all'interno del Cassetto previdenziale Aziende: l'avvenuto rilascio del modulo telematico sarà reso noto mediante la pubblicazione di uno specifico messaggio. La comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

(Inps, Circolare 24/07/2013, n.111)

PREVIDENZA

Quattordicesima quota di pensione.

L'Inps, con messaggio n.10462 del 1° luglio 2013, ha chiarito che, per l'anno 2013, la quattordicesima mensilità verrà attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2013, **abbiano un'età maggiore o uguale a 64 anni e risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.**

(Inps, Messaggio 01/07/2013, n.10462)

Restituzione contributo di perequazione.

L'Inps, con messaggio n.11243 dell'11 luglio, ha illustrato le modalità di rideterminazione degli importi di pensione e le modalità di restituzione del contributo di perequazione trattenuto per l'anno 2013, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art.18, co.22-*bis*, del D.L. n.98/11, che prevedeva, per il periodo 1° agosto 2011-31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo superiore a € 90.000,00 lordi annui.

(Inps, Messaggio 11/07/2013, n.11243)

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: LAVORO ACCESSORIO – CASI DI IRROGAZIONE DELLA MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la nota 12 luglio 2013 prot. n.37/0012695, ha fornito importanti precisazioni riguardo alle ipotesi in cui è configurabile la maxi sanzione per il lavoro nero nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio, disciplinato dall'art.70 del D.Lgs. n.276/03.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.38/10, aveva già ritenuto applicabile la maxi sanzione, pur in assenza di obblighi di comunicazione al Centro per l'Impiego, nel caso in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della P.A., cioè nel caso in cui l'utilizzatore non abbia fatto la comunicazione preventiva Inps/Inail connessa all'attivazione delle prestazioni.

La mancata remunerazione delle prestazioni - ricordando che la Riforma Fornero ha stabilito che il valore minimo di un'ora di lavoro è pari a un *voucher* - non può dare luogo all'irrogazione della maxi sanzione, purché sia stata effettuata la comunicazione preventiva agli istituti.

Attenzione: la mancata remunerazione potrà però comportare la trasformazione del rapporto in uno di natura subordinata a tempo indeterminato, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di un'impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: SERVIZI TELEMATICI INAIL – IL RILASCIO DEL MODELLO PD DA1

Con propria nota dell'11 luglio 2013 l'Inail rende noto che le aziende e/o gli intermediari dovranno **richiedere dal 13 luglio 2013, esclusivamente per via telematica, il documento PD DA1** necessario in tutti i casi in cui l'assicurato in un Paese membro si sposta verso un altro Stato membro (distacco o trasferimento del lavoratore).

Nello specifico il documento richiamato si rende necessario per derogare al più generale principio della territorialità, ma soprattutto per informare le istituzioni, come prevede il regolamento (CE) n.883/04, che operano nel sistema di sicurezza sociale, in merito a ogni cambiamento che incida sui diritti di ricevere le prestazioni. Il principio generale prevede che le persone siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quello in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Come accennato, però, la regola generale trova alcune eccezioni, in particolare nei casi in cui:

- i cittadini europei si trasferiscano in altro Stato membro della Ue;
- sussista il distacco.

Preliminarmente si chiarisce che per lavoratore distaccato si deve intendere quel soggetto che esercita attività lavorativa abitualmente in uno Stato membro e si trova a svolgere la stessa attività in un altro Stato membro, rimanendo però soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza.

Proprio in questi due casi, qualora venga fatta esplicita richiesta alle istituzioni competenti, queste ultime debbono rilasciare lo specifico documento portabile (PD).

Per il settore di competenza dell'Inail, il PD DA1 (l'ex modello E123) attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio o di malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso da quello competente.

A fronte di quanto sopra, come si accennava, l'Inail ha reso disponibile un servizio, sul proprio portale istituzionale (www.inail.it), nell'area Richieste/Modulo PD DA1, all'interno dei servizi *on line* a cui si può accedere, previa autenticazione, per richiedere il documento richiamato in precedenza. Inoltrata la richiesta, il sistema invia un'*e-mail* alla posta di struttura della sede Inail per la lavorazione e un'*e-mail*, tramite posta elettronica certificata (Pec), al richiedente per la conferma della presa in carico della richiesta. La sede Inail, ricevuta la richiesta, provvederà all'inoltro, tramite Pec, del documento PD DA1 debitamente compilato, all'utente richiedente e alle AA.SS.LL. competenti. In presenza di eventuali problemi di natura tecnica che impediscano la richiesta telematica è possibile utilizzare il modulo di richiesta in formato pdf, disponibile nella sezione Modulistica del Portale, inoltrandolo tramite PEC alla Sede Inail di competenza.

Preghiamo le Aziende Clienti che effettuano distacchi dei propri dipendenti all'estero di comunicarlo ai nostri uffici con anticipo per operare le dovute comunicazioni.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: **SOMMINISTRAZIONE SENZA CAUSALE PER LAVORATORI SVANTAGGIATI**

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. È fatta salva la previsione del co.1-bis dell'art.1 del D.Lgs. n.368/01 (assunzione a termine "acausale" per il primo rapporto). L'individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai Ccnl stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Tali disposizioni non operano, tra l'altro, qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:

1. di soggetti disoccupati percettori dell'indennità di disoccupazione da almeno sei mesi;
2. di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
3. di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati".

Con il decreto 20 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n.153 del 2 luglio, il Ministero del Lavoro ha individuato i lavoratori svantaggiati di cui alle lett.a), b) ed e) del n.18) dell'art.2 del regolamento (CE) n.800/08, così definiti:

- ➔ "*chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- ➔ "*chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale*" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
- ➔ "*chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani*", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.

Il citato decreto ministeriale ha così reso del tutto operativa la disposizione di cui al punto 3., introdotta ad opera del D.Lgs. n.24/12 dallo scorso 6 aprile 2012.

L

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: CONTRIBUTO DOVUTO ALL'INPS PER INTERRUZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Con un recente messaggio (n.10358/13) l'Inps è tornato a trattare alcune specifiche situazioni relative al contributo in oggetto, introdotto con la legge di Riforma, dovuto dai datori di lavoro in caso di risoluzione di contratto a tempo indeterminato.

Come già comunicato, infatti, in caso di interruzione dei sopra citati rapporti di lavoro, se il dipendente avrà diritto alla nuova ASpl (ex indennità di disoccupazione), il datore di lavoro dovrà versare un contributo pari al 41% del massimale mensile ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del dipendente negli ultimi tre anni.

L'Istituto, col messaggio indicato, specifica che detto contributo sarà comunque dovuto, in via generale, in tutte le situazioni in cui, causa la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore potrà vantare il teorico diritto alla nuova indennità (ASpl), ciò anche a prescindere dell'effettiva percezione della stessa.

La sopra indicata posizione vale anche nel caso di interruzione del rapporto durante l'iniziale periodo di prova. Se il lavoratore, teoricamente, potrà vantare un diritto alla percezione dell'ASpl, il contributo sarà quindi dovuto.

Vengono inoltre puntualizzate, proprio sul tema del conteggio dell'anzianità aziendale, alcune particolari situazioni caratterizzanti il rapporto risolto. In linea generale si può rilevare come concorra al calcolo dell'anzianità tutto il periodo relativo al rapporto a tempo indeterminato. Un eventuale precedente rapporto a tempo determinato dovrà essere considerato solo se è stata operata per il medesimo, senza soluzione di continuità, la trasformazione in tempo indeterminato, ovvero se vi sia stata restituzione del contributo dell'1,40% a fronte della stabilizzazione dei rapporti. Viene adesso chiarito che, nel caso di contratto di lavoro intermittente o a chiamata, con o senza disponibilità del lavoratore alla chiamata stessa, i periodi non lavorati non saranno da considerarsi validi ai fini del calcolo dell'anzianità. Anche altre situazioni peculiari, legate per lo più al lavoro a tempo indeterminato, quali una sospensione per aspettativa non retribuita o un congedo per assistenza a familiare con *handicap* (massimo due anni), non saranno considerate ai fini del calcolo dell'anzianità aziendale. In caso di operazioni societarie l'anzianità si calcola includendo il periodo di lavoro svolto presso l'azienda cedente.

Si ricorda, infine, che l'obbligo di pagamento del contributo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui è avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso nel flusso UniEmens si utilizzerà il codice causale "M400".

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: accesso al mercato del lavoro per cittadini croati

La Croazia è membro dell'Unione Europea dallo scorso 1° luglio, pertanto ai suoi cittadini si applicano le regole in materia di libera circolazione nel territorio dell'UE, salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro la situazione è la seguente:

- ➔ **lavoro subordinato**: il Governo ha deciso di avvalersi di un **regime transitorio di due anni**, prima di liberalizzarlo completamente;
- ➔ **lavoro autonomo**: privo di ogni limitazione.

Il regime transitorio non si applicherà, determinando un regime di **libero accesso**, alle seguenti categorie di lavoratori:

- art.27, co.1, T.U. Immigrazione, ad eccezione delle lett.g) e i: dirigenti o personale altamente specializzato; lettori universitari di scambio o di madre lingua; professori universitari; traduttori e interpreti; collaboratori familiari aventi in corso all'estero da almeno un anno rapporti di lavoro domestico a tempo pieno; persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento; lavoratori marittimi; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti; sportivi professionisti; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati; persone che svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari; infermieri professionali;
- art.27-ter T.U. Immigrazione: ricercatori;
- art.27-quater T.U. Immigrazione: lavoratori altamente qualificati;
- art.24 T.U. Immigrazione: lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale;
- domestici;
- occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi: condizione riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi, anche per attesa occupazione, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente.

Pertanto chi voglia assumere i lavoratori croati appartenenti alle categorie indicate dovrà rispettare solo gli ordinari adempimenti (comunicazioni obbligatorie ai servizi territorialmente competenti) e le richieste di nulla osta relative alle categorie evidenziate già presentate saranno archiviate.

Nella **procedura di emersione** saranno archiviate solo le richieste per i settori liberalizzati, mentre per gli altri la procedura si concluderà con la mera sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro (che vale anche come comunicazione obbligatoria), senza bisogno che sia rilasciato il permesso di soggiorno.

Per i **lavoratori delle categorie di cui all'art.27, co.1, lett.g) e i)** del T.U. (lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di

RIPRODUZIONE VIETATA

contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero), la richiesta di nulla osta, in attesa dell'adozione di un'apposita procedura, potrà essere inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalità informatiche, utilizzando la modulistica già in uso (Mod. L e Mod. M), disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>). L'istruttoria della pratica seguirà una procedura semplificata con parere della sola Direzione Territoriale del Lavoro e rilascio del nulla osta al lavoro senza sottoscrizione del contratto di soggiorno, cui dovrà seguire l'assunzione con le comunicazioni obbligatorie.

Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle categorie sopraindicate, qualora fossero programmate future quote di ingresso in vigore del regime transitorio, saranno individuate le modalità di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro.

I lavoratori croati:

- ▶ dovranno chiedere l'iscrizione anagrafica al Comune di residenza esibendo il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- ▶ possono iscriversi ai Centri per l'impiego territorialmente competente in caso di cessazione del rapporto di lavoro purché titolari, alla data del 1° luglio 2013, di un regolare rapporto di lavoro.

I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: TELEMATIZZAZIONE INAIL – DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Si informano i Signori clienti che l'Inail, con circolare n.34 del 27 giugno 2013, ha illustrato le modalità di comunicazione telematica, obbligatoria dal 1° luglio, di infortunio e malattia professionale.

Denuncia/Comunicazione di infortunio

▶ *Imprese costituite in forma societaria e P.A. in regime ordinario di assicurazione*

Le imprese costituite in forma societaria e individuale e le Pubbliche Amministrazioni in regime ordinario di assicurazione con l'Istituto devono inviare le denunce/comunicazioni di infortunio utilizzando l'applicativo disponibile sul portale www.inail.it.

Qualora tali datori di lavoro siano impossibilitati ad adempiere all'obbligo in via telematica per **difficoltà tecniche** riscontrate nell'utilizzo dei servizi *on line* in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell'evento), possono effettuare la comunicazione inviando via Pec il modulo 4bis PREST e allegando, se possibile, la stampa della schermata di errore restituita dal sistema e, comunque, segnalando nel testo il disservizio registrato.

Le **P.A.** in regime ordinario di assicurazione e le società a partecipazione pubblica ad esse equiparate potranno, in caso di **difficoltà tecniche**, utilizzare la posta elettronica ordinaria: le comunicazioni sono valide se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero se sono dotate di segnatura di protocollo.

▶ *Imprese agricole*

Le imprese agricole e i coltivatori diretti, in attesa delle implementazioni dei servizi telematici, devono inviare il modulo 4bis PREST di denuncia/comunicazione di infortunio via Pec all'Inail. Qualora tali datori di lavoro non possano ottemperare all'obbligo, possono avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza.

▶ *Amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato*

Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Istituto in via telematica.

▶ *Privati cittadini*

I privati cittadini datori di lavoro di *colf*, badanti e lavoratori occasionali di tipo accessorio **non** sono tenuti agli **obblighi di comunicazione e denuncia telematica** per gli infortuni occorsi ai suddetti lavoratori. Pertanto possono inoltrare l'apposito modulo 4bis PREST con le consuete modalità, compresa la Pec.

Denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi

RIPRODUZIONE VIETATA

Anche per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi è disponibile il servizio di invio telematico per i datori di lavoro sul portale www.inail.it – Servizi on line.

▶ *Imprese agricole*

Le imprese agricole, in attesa delle implementazioni dei servizi *on line*, devono inviare via pec all'Inail gli appositi moduli 101 PREST e 101/bis PREST.

Qualora tali datori di lavoro non possano ottemperare all'obbligo, possono avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza.

Per i lavoratori autonomi agricoli e per i lavoratori subordinati a tempo determinato dell'agricoltura la denuncia in questione deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia secondo le consuete modalità.

▶ *Amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato*

Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato sono tenute a effettuare le comunicazioni in via telematica. In attesa della messa a disposizione dei servizi on line, le pubbliche amministrazioni in questione dovranno inviare le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi tramite Pec o posta ordinaria. In quest'ultimo caso le comunicazioni sono valide se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero se dotate di segnatura di protocollo.

▶ *Privati cittadini*

I privati cittadini datori di lavoro di *colf*, badanti e lavoratori occasionali di tipo accessorio **non** sono tenuti agli **obblighi di comunicazione e denuncia telematica** di malattia professionale per i suddetti lavoratori. Pertanto possono inoltrare l'apposito modulo con le consuete modalità, compresa la Pec.

Altri servizi telematici

Per gli altri servizi indicati nel programma di telematizzazione, per i quali sono in corso di sviluppo le applicazioni *online* sul portale, gli adempimenti devono avvenire esclusivamente tramite Pec.

Assistenza

L'Istituto ricorda che sono a disposizione dell'utenza:

- ▶ il Contact center multicanale: numero verde gratuito **803.164** da telefono fisso; numero **06.164.164** per chiamate da telefono mobile;
- ▶ per gli utenti del settore marittimo lo specifico servizio di help-desk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica: helpdesk.navigazione@inail.it;
- ▶ servizio "Inail Risponde" del portale Inail.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° agosto al 31 agosto 2013, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.

L'art.3-quater della L. n.44/12, modificando l'art.37 della L. n.248/06, "ha differito a regime" al 20 di agosto gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt.17 (versamenti unitari) e 20, co.4 (versamenti rateali) del D.Lgs. n.241/97, la cui scadenza è prevista tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.

sabato 10 agosto

▪ **Giornalisti previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

giovedì 15 marzo

▪ **Previdenza integrativa assistenziale ALIFOND – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Alimentari Industria.

venerdì 16 agosto

▪ **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

* Si ricorda che l'art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

RIPRODUZIONE VIETATA

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

▪ **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Inps - Artigiani e commercianti**

Versamento della **seconda rata trimestrale** dei contributi dovuti sul minimale.

▪ **Autoliquidazione Inail - Versamento rata premio**

Versamento della **rata**, maggiorata degli interessi, del **premio Inail relativo al saldo 2012 e all'acconto 2013**, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

▪ **Previdenza complementare SAN.ARTI – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Artigianato.

▪ **Previdenza complementare EN.BASS – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Assicurazioni.

martedì 20 agosto

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

▪ **Enasarco – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al **2° trimestre** relativi agli agenti e rappresentanti.

▪ **Previdenza complementare FONCER – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Industria Ceramica.

domenica 25 agosto

▪ **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

▪ **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

sabato 31 agosto

▪ **UniEMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

▪ **Fasi – Versamento**

Pagamento dei contributi relativi al **terzo trimestre** dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: DENUNCIA INFORTUNIO NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

Per gli infortuni prognosticati **non guaribili entro tre giorni** escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio **entro due giorni** dalla ricezione del certificato medico, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Se la prognosi è fino a tre giorni non è dovuta la denuncia, ma se si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

In caso di **infortunio mortale o con pericolo di morte**, occorre segnalare l'evento entro **ventiquattro ore** con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio (normalmente telegramma), fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione.

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio **all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza** (Questore per i capoluoghi di provincia, funzionari dei commissariati di Polizia ove esistenti, Sindaco) del comune in cui è avvenuto l'infortunio; se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.

Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subito, per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.

Dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, previa registrazione.

Tuttavia l'Inail, per i datori di lavoro che si avvalgano esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, **ha stabilito che l'obbligo possa essere assolto, solo per il mese di agosto 2013, anche mediante invio di copia scansata dei relativi moduli cartacei a mezzo PEC.**

Facciamo presente che, qualora per problemi tecnici della procedura non sia possibile l'invio telematico, occorre inoltrare una Pec con allegato il modulo 4 bis PREST e la stampa della schermata di errore, segnalando nel testo della mail il disservizio registrato nell'utilizzo dei servizi on line. L'indirizzo PEC della sede Inail competente è reperibile da www.inail.it – Inail Regioni – Cerca la sede competente – inserendo il CAP del domicilio del lavoratore infortunato.

Le aziende che fossero interessate alla registrazione per l'uso dei servizi on line sono pregate di contattare lo studio.

Si allega una copia del modulo cartaceo di denuncia per vs. utilità qualora, durante il periodo di nostra chiusura per ferie, non riteniate di utilizzare i servizi telematici oppure gli stessi non funzionassero, con preghiera di **farci pervenire copia delle comunicazioni effettuate**, al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti alla riapertura dello studio.



[PRELEVA IL MODELLO
DI DENUNCIA INFORTUNIO](#)

[Torna all'indice](#)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: MANCATI RIENTRI DALLE FERIE PER MALATTIA E FRUIZIONE NON AUTORIZZATA DELLE FERIE

In molti casi il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali principalmente per due motivi: l'insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza e il non autorizzato prolungamento delle ferie, spesso per i lavoratori stranieri che si recano nel Paese di origine.

Malattia

▶ *Effetti della malattia sulle ferie*

Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute successivamente.

Nel caso in cui, invece, l'evento morboso insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico.

▶ *Sospensione delle ferie*

La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultano incompatibili con il godimento delle stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. Pertanto deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.

▶ *Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro*

Il lavoratore, per convertire il titolo della sua assenza da ferie in malattia, è tenuto a:

- comunicare al datore di lavoro, nei tempi e con le modalità stabilite dal contratto collettivo, la sopravvenienza della malattia;
- inviare il protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia, nei termini previsti da legge e contratto collettivo, al datore di lavoro.

La sospensione decorrerà a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro.

La comunicazione del dipendente è sufficiente a determinare la conversione delle ferie in malattia, ma il datore di lavoro può provare attraverso i previsti controlli sanitari, tramite Inps e Asl, che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie.

Malattia del bambino

La malattia del bambino che comporti il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso del periodo di ferie in godimento per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del bambino (art.47, D.Lgs. n.151/01).

Fruizione non autorizzata delle ferie

Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l'azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti ad intervenire disciplinarmente; il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato disciplinarmente come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti collettivi. Tale sanzione disciplinare può essere comminata solo al termine di un procedimento disciplinare. Infatti è necessario considerare:

- ▶ le disposizioni del contratto collettivo in materia di assenze ingiustificate, poiché molti contratti collettivi contemplano la fattispecie del mancato rientro dalle ferie e prevedono la relativa sanzione;

RIPRODUZIONE VIETATA

- ▶ le disposizioni del contratto collettivo in materia di procedimenti disciplinari, poiché alcuni contratti collettivi prevedono tempi più ampi, rispetto a quelli legali, per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore;
- ▶ che la contestazione deve essere tempestiva e specifica e deve contenere l'indicazione che il lavoratore, a seconda dei casi, non ha avvisato l'azienda né ha giustificato il mancato rientro o lo ha fatto con ritardo;
- ▶ la scelta del mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza del lavoratore la contestazione disciplinare.



Fac simile 1: interruzione delle ferie per malattia

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia

Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie determinata dall'insorgenza di malattia, nel ricordarle l'obbligo di presenza presso il suo domicilio al fine di consentire eventuali controlli sanitari durante le fasce orarie di reperibilità, la informiamo che a guarigione avvenuta:

- è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate ed il godimento delle ferie residue sarà concordato non appena possibile
- potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo fino al _____. Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più presto le modalità di godimento delle stesse.

Distinti saluti.

Data _____



Fac simile 2: interruzione delle ferie per malattia del figlio

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia del figlio

Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie a seguito di malattia comportante il ricovero di Suo figlio, avente età inferiore a 8 anni, la informiamo che:

- è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate e il godimento delle ferie residue sarà concordato non appena possibile
- potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo fino al _____

Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più presto le modalità di godimento delle stesse.

Distinti saluti.

Data _____

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

CARTA INTESTATA AZIENDA

Luogo e data

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: lettera di contestazione

Ai sensi dell'art.7 della Legge 20/05/1970 n.300 e delle disposizioni contrattuali, Le contestiamo quanto segue:

Lei è risultato assente dal lavoro dal _____ al _____

Di tale assenza Lei non ci ha avvertito, né tanto meno ha prodotto idonea documentazione giustificatrice.

Facciamo inoltre notare che la Sua assenza sta creando disagi alla scrivente che si trova costretta all'ultimo momento a adottare gli accorgimenti organizzativi necessari per procedere alla Sua sostituzione e atti a garantire la continuità del lavoro.

Alla luce di quanto sopra, Le notificiamo lettera di richiamo, invitandoLa a volerci fornire Sue eventuali giustificazioni in merito, entro _____ giorni dalla data di ricevimento della presente, riservandoci di adottare nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

(In caso di recidiva citare i precedenti).

Firma datore di lavoro

[Torna all'indice](#)

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati augura buone ferie a tutte le Aziende Clienti dello Studio ed ai propri collaboratori. Ricordiamo inoltre ai Clienti che nel periodo di Agosto opereranno normale attività lavorativa che per le urgenze relative a cessazioni o assunzioni di rapporto di lavoro o denunce di infortunio **esclusivamente** dal 11 al 30 agosto 2013 sarà attivo il numero di telefono **331 2396135**.

Mario Bernardo
Filippo Brenna
Nicoletta Nasazzi
Viviana Gigliotti
Chiara Valsecchi
Pamela Gobbi

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com